

**Al Signor Sindaco
del COMUNE DI ROVIGO**

**PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO
tra la Società Agrovoltaica S.r.l. e il Comune di Rovigo**

i Signori Gianluca Miccoli, nato a Termoli (CB) il 7 agosto 1984, residente a Riva del Po (FE), via Roma n. 44, codice fiscale MCCGLC84M07L113K, in qualità di Amministratore Delegato *pro tempore*, e Marco Cerchio, nato ad Asti, il 12 giugno 1972, residente a Riva presso Chieri (TO), via Gardezzana n. 3, codice fiscale CRCMRC72H12A479Y, in qualità di Presidente *pro tempore*, della Società Agrovoltaica S.r.l., codice fiscale 01601730292, con sede legale in Badia Polesine (RO), via Filippin. 21, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "**Proponente**".

PREMESSO CHE

- 1) la Proponente ha deciso di promuovere una iniziativa imprenditoriale basata su una virtuosa integrazione fra impiego agricolo e utilizzo fotovoltaico del suolo, ossia un connubio (cd. "*ibridazione*") fra due utilizzi produttivi del suolo finora considerati alternativi (il **Parco Agrovoltaico**);
- 2) nella definizione di Parco Agrovoltaico rientrano l'impianto fotovoltaico e le relative opere accessorie e di collegamento, tra le quali possono essere annoverate le opere di fondazione, se necessarie, le cabine elettriche e le linee di allaccio alla rete elettrica nazionale, i cavidotti interrati per l'interconnessione delle suddette cabine, le strade d'accesso e la viabilità;
- 3) più in dettaglio, il progetto del Parco Agrovoltaico, da attuarsi nel territorio di Rovigo in località Corte San Marco, prevede inseguitori (circa 50 MW) e storage (circa 50 MW);
- 4) il Parco Agrovoltaico in questione sarà fortemente innovativo e in grado di coniugare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con la conduzione agricola dei terreni, preservando altresì le caratteristiche pedologiche del suolo;
- 5) a tale fine, la Proponente, in data 26 dicembre 2020, ha richiesto alla Regione Veneto, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, della L.R. n. 4/2016, dell'art.12, comma 3, D. Lgs 387/2003, della D.G.R.V. 8 agosto 2008 n. 2204, della D.G.R.V. 5 maggio 2009 n. 1192 e della D.G.R.V. 4 agosto 2009 n. 2373, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- 6) all'interno del citato procedimento, è stata presentata istanza ai sensi

dell'art. 27**bis** del D. Lgs. 152/2006 per l'avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento di V.I.A.;

7) tramite Decreto 11 ottobre 2021 n. 45 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso la Regione Veneto non ha ammesso a VIA il progetto;

8) detto provvedimento e altri atti (tra cui, con altro ricorso, la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Rovigo del 15 aprile 2021 n. 93 con oggetto *"formulazione del parere e delle osservazioni al progetto agrovoltaiico – procedimento autorizzativo unico regionale e provvedimento di via ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e della L.R.4/2016 - D.G.R. n. 568/2018"*) sono stati impugnati dalla Proponente innanzi al T.A.R. Veneto e i giudizi sono ad oggi pendenti, sub r.g. 447/2021 e sub r.g. 1490/2021, con udienza pubblica fissata per il 26.01.2023;

9) la Proponente a seguito della predisposizione e diffusione delle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaiici e dell'avvento del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, che ha modificato il Testo Unico dell'Ambiente (L. 152/2006) e attribuito al Comitato VIA Statale la competenza sui progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW - ha successivamente affinato e modificato il proprio progetto, prevedendo, in particolare la realizzazione di impianto fotovoltaico sostenibile, che **(i)** andrà ad integrarsi con l'esistente attività agricola grazie al mantenimento della coltivazione di cereali e leguminose negli spazi liberi tra le file dei pannelli solari, così da garantire la gestione agricola esistente con l'adozione di pratiche colturali meno forzate e più rispettose della biodiversità; **(ii)** sarà in grado di produrre energia sufficiente a coprire i consumi di circa 24.000 famiglie, consentendo al Comune di Rovigo di ottimizzare il processo di decarbonizzazione e di raggiungere gli obiettivi di autosufficienza indicati da processo di transizione energetica; **(iii)** non sarà percepibile da parte di chi transita per le carrarecce adiacenti al futuro impianto agrovoltaiico, in quanto non solo verrà mantenuto l'attuale paesaggio agrario, ma verranno implementate le essenze arboree di altezza tale da mitigare le strutture fotovoltaiche;

10) detto progetto è stato indi proposto nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.– Codice progetto ID:8037 e, attualmente, è in fase di presentazione e consultazione al pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 24, comma 2 e 5, del citato D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 della L.R. Veneto n. 4/2016;

11) come noto, l'agrovoltaiico in generale e il Parco Agrovoltaiico in particolare permettono una transizione energetica verso fonti *green*, con miglioramento della

qualità del suolo, mitigazione della crisi climatica e incremento della biodiversità della flora e della fauna, sostenuta a livello sia europeo (tra cui Direttiva 2009/28/CE) sia nazionale (di recente, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con L. n. 91 del 15 luglio 2022). A tale riguardo, va osservato come il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che delinea le strategie energetiche nazionali per il periodo 2020-2030, intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra;

12) notevoli sono i benefici che l'Amministrazione comunale di Rovigo può trarre dal Parco Agrovoltaiico, sia indiretti (stante l'indotto generato) sia diretti (il Parco Agrovoltaiico dovrà essere censito in catasto come D/1 e sarà assoggettato a IMU, con gettito maggiore rispetto a quanto derivante attualmente dagli stessi terreni);

13) l'utilizzo della risorsa fotovoltaica non è soltanto imprescindibile e necessario al processo di decarbonizzazione previsto dalla normativa Europea e Nazionale citata, ma anche una risorsa chiave per favorire lo sviluppo energetico del paese, nonché uno sviluppo economico e sociale del Comune stesso, costituendo quindi una importante risorsa per la stessa amministrazione comunale;

14) inoltre, la Proponente si rende disponibile a porre in essere le misure compensative previste al successivo art. 5 a favore del Comune di Rovigo, volte a realizzare interventi migliorativi alla viabilità locale e a concorrere alla valorizzazione del territorio;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

a far parte integrante della presente Proposta, Agrovoltaiica S.r.l., *ut supra* rappresentata, propone al Comune di Rovigo di stipulare il seguente ACCORDO:

Articolo 1 – PREMESSE

Le citate premesse costituiscono parte integrante del presente accordo (per brevità denominato anche l'**Accordo**).

Articolo 2 – OGGETTO

Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i propri rapporti presenti e futuri relativi alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico di cui sopra, nel territorio di Rovigo, in località Corte San Marco.

Il Comune di Rovigo, nell'interesse della collettività e ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti*

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e del D.M. 10 settembre 2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in specie dell'Allegato 2 ("Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative"), riconosce al progetto relativo alla realizzazione del Parco Agrovoltico fondamentale importanza e rilevante interesse pubblico.

Articolo 3 – SCOPO E SVILUPPO DELL'ACCORDO

La Proponente e il Comune di Rovigo si impegnano a darsi reciproco supporto e a collaborare in modo leale e trasparente allo sviluppo del progetto agrovoltico per conseguire, senza aggravio del procedimento e compatibilmente con le attività istruttorie in capo ai competenti uffici comunali, la realizzazione e funzionalità produttiva del Parco Agrovoltico, avuto riguardo, in particolare, ai seguenti elementi:

- a) espressione di atti e pareri di competenza del Comune per la realizzazione del Parco Agrovoltico, in conformità a norme, leggi e regolamenti comunque applicabili e nelle forme prescritte;
- b) attivazione degli strumenti previsti dalla vigente normativa, e per quanto di propria competenza, idonei ad ottimizzare i tempi di ottenimento per la Proponente di autorizzazioni di Enti di rango superiore per la realizzazione e l'esercizio del Parco Agrovoltico, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Proponente si impegna alla realizzazione e all'erogazione di quanto previsto all'articolo 5, nei termini ivi definiti.

Articolo 4 – TERMINI, DURATA E CONDIZIONI SOSPENSIVE

Il presente Accordo è vincolante ed efficace tra le Parti sin dalla data della sua sottoscrizione, avendo inteso le Parti stesse regolare con esso i propri rapporti presenti e futuri relativi alla realizzazione del Parco Agrovoltico.

Il presente Accordo potrà dirsi correttamente e pienamente adempiuto solo una volta assolti tutti gli oneri di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Articolo 5 – OBBLIGHI DELLA PROPONENTE

La Proponente assume, a titolo di proposta irrevocabile, gli impegni che seguono:

- a)** la cessione al Comune di Rovigo, a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della futura cessione, di una fascia perimetrale dell'area di impianto posta sul lato est – per la quale è stato stipulato dalla

stessa Proponente preliminare di compravendita con i relativi proprietari – come puntualmente rappresentata nell'ALLEGATO 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo, entro il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla richiesta del Comune di Rovigo, una volta verificatesi da parte del Comune stesso le condizioni di fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria, nonché i presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità;

b) la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento monassiale di potenza pari a 500 Kwp, da posizionare su terreno indicato e messo a disposizione dal Comune stesso.

L'attività della Proponente comprenderà, a cure e spese della stessa, la progettazione preliminare a fini autorizzativi (ma esclusa l'autorizzazione), la preparazione di invio e richiesta di connessione a Enel (con costo a carico della Proponente sino a euro 50.000,00), la progettazione esecutiva dell'intero impianto, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali (strutture di sostegno; pannelli fotovoltaici di ultima generazione, tier I, con potenza 500W bifacciali; recinzione perimetrale; illuminazione; sistema di allarme; strutture di contenimento inverter e quadri di stringa; inverter e relative impiantistiche elettriche di interconnessione all'interno dell'area di impianto-linee dc, BT e MT e dati). La Proponente si farà carico dell'installazione, presso l'impianto, di un adeguato sistema di videosorveglianza, così come anche previsto all'ALLEGATO 1. La Proponente si impegna altresì alla manutenzione ordinaria dell'impianto per 5 (cinque) anni, restando in capo al Comune gli oneri di cui al successivo articolo 6; il collaudo dell'impianto di cui sopra avverrà a cura e spese del Comune di Rovigo, fermo restando che la Proponente si obbliga a concorrere a tali spese mediante versamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00);

c) l'erogazione della somma di € 100.000,00 (centomila/00) vincolata alla riqualificazione di aree verdi urbane attrezzate con particolare attenzione verso la fruizione dei bambini, giovani e diversamente abili, in uno spazio che sarà messo a disposizione dal Comune, nei termini *infra* delineati;

c-bis) l'erogazione della somma di € 90.000,00 (novantamila/00), vincolata all'acquisizione di una fascia di terreno che collega l'area perimetrale dell'impianto a Via Dei Mille, funzionale alla realizzazione di un nuovo collegamento stradale. Le misure che il Comune potrà realizzare, subordinatamente al verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria, nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità, con l'importo versatogli dalla Proponente, sono riportate in ALLEGATO 1;

d) la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi presentati avanti al T.A.R. Veneto, Sezione II, iscritti ai nn. 447/2021 e

1490/2021 di R.G., mediante deposito di formale istanza di improcedibilità entro il termine perentorio ed essenziale del 10/12/2022, con rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento danni;

e) il versamento in favore del Comune di Rovigo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del medesimo, della somma di euro 150.000,00 (centocinquantomila/00) in sostituzione degli impegni di cui alle precedenti lett.

a) e c-bis), nel caso in cui il Comune, per qualsivoglia motivo, non si trovasse nella condizione di poter finanziare e realizzare la viabilità di collegamento con via Dei Mille (strada) di cui sopra; tale somma verrà destinata dal Comune alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della viabilità esistente nei pressi dell'area dell'impianto e in aree ad essa limitrofe.

Gli impegni della Proponente di cui al presente articolo – diversi da quello di cui alla lett. d) che precede – saranno adempiuti dopo aver ottenuto i titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto e dopo che gli stessi saranno divenuti inoppugnabili, ovvero dal momento in cui, pur in pendenza di eventuale ricorso avverso i detti titoli, i lavori di realizzazione del Parco Agrovoltaiico vengano comunque iniziati, nei seguenti tempi:

1. il trasferimento della fascia di terreno lato est verrà eseguito entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta del Comune di Rovigo, subordinatamente al verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria del progetto della strada, nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità;

2. la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 500 KWp verrà eseguita a richiesta del Comune di Rovigo subordinatamente alla previsione a bilancio delle somme necessarie alle attività a carico del Comune stesso e previa individuazione, da parte del Comune di Rovigo, dell'area di realizzazione ritenuta tecnicamente idonea ad ospitare l'impianto. Da tale momento inizierà la progettazione e la realizzazione si concluderà con l'allaccio alla rete nazionale dell'impianto. Da quest'ultimo momento decorrerà il periodo di 5 anni di manutenzione ordinaria a carico della Proponente. La durata delle attività necessarie per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto è orientativamente di un anno e le Parti precisano che detta durata non dipende esclusivamente dalla Proponente e, pertanto, è indicativa;

3. la somma di € 100.000,00 (centomila/00) sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i titoli abilitanti per eseguire i lavori sono divenuti inoppugnabili, ovvero dalla data di inizio dei lavori, se avvenuta in pendenza di ricorso; detto importo sarà versato sul conto corrente della Tesoreria Comunale.

4. la somma di € 90.000,00 (novantamila/00) sarà corrisposta a seguito del

rilascio del titolo abilitativo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Rovigo, fermo restando che i titoli abilitativi siano divenuti inoppugnabili ovvero dalla data di inizio lavori, se avvenuta in pendenza di ricorso. Detto importo sarà versato sul conto corrente della Tesoreria Comunale.

Rimane impregiudicata qualsiasi ulteriore richiesta e/o misura da parte degli Enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio finale/Autorizzazione Unica.

Articolo 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Rovigo si impegna, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, per quanto di propria esclusiva competenza e compatibilmente con le attività istruttorie in corso presso i competenti uffici, ad adottare tutti gli atti tesi a consentire lo sviluppo, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto da parte della Proponente ai sensi della normativa applicabile e conformemente al contenuto del presente accordo.

Il Comune di Rovigo si impegna a fornire collaborazione, supporto ed assistenza, in conformità alla normativa applicabile, alla Proponente e/o ai suoi legittimi successori ai sensi del presente articolo, in ordine a procedimenti e provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione del Parco Agrovoltico (incluso quello di VIA e relativa conferenza di servizi), per quanto di propria esclusiva competenza e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa, e in tutte le sedi competenti.

Il Comune di Rovigo, per quanto di propria esclusiva competenza e nei limiti di legge, si impegna altresì a non aggravare/ritardare, in un'ottica di fattiva collaborazione e compatibilmente con le attività istruttorie in capo ai competenti uffici comunali, l'iter autorizzativo pendente avanti ad altre Amministrazioni.

Il Comune di Rovigo si obbliga, una volta realizzata la strada sulle aree cedute dalla Proponente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, a consentire l'accesso alla stessa dal Parco Agrovoltico.

Il Comune rilascerà le autorizzazioni e/o concessioni necessarie solamente in presenza di pratiche e di istanze correttamente presentate dalla Proponente o da eventuali aventi causa e/o successori e complete della necessaria documentazione, al ricorrere dei presupposti e nei limiti di cui alle normative vigenti.

Il Comune di Rovigo, relativamente all'impegno della Proponente di cui all'articolo 5, lettera b), assumerà tutti gli obblighi e oneri di messa a disposizione dell'area e di predisposizione dell'accesso con mezzi pesanti, nonché tutti i costi e

comunque gli oneri di connessione (salvo la preparazione di invio e richiesta di connessione a Enel (con costo a carico della Proponente sino a euro 50.000,00) e l'ottenimento delle autorizzazioni dovute.

Articolo 6-BIS – REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DEL COMUNE (STRADA)

Le parti riconoscono reciprocamente che il Comune di Rovigo non assume con il presente accordo l'obbligo di realizzazione della viabilità di collegamento a via Dei Mille di cui ai precedenti articoli. Confermando l'interesse dell'Amministrazione alla realizzazione della strada di cui trattasi, rimane tuttavia reciprocamente inteso tra le Parti che permane nella libera determinazione del Comune provvedere o meno alla realizzazione, verificata la fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria dell'opera, nonché i presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità. Al riguardo, la Proponente riconosce di non poter pretendere alcunché dal Comune in caso di mancata realizzazione della strada di cui al presente accordo.

Articolo 7 – IMPRENDITORIA

Per la fornitura e i lavori di ingegneria da appaltare connessi alla realizzazione del Parco Agrovoltico e alla successiva gestione, la Proponente, si impegna, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ad attuare iniziative che possano consentire il coinvolgimento dell'imprenditoria locale. In particolare, la Proponente si impegna a porre in essere nei piani di Committenza misure a favore della piccola e media impresa locale, atte a consentire in concreto, sia nelle commesse sia nelle sub-commesse, l'eventuale partecipazione della suddetta.

Articolo 8 – GARANZIE

La Proponente, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 5 del presente Accordo, si impegna a consegnare al Comune idonee polizze fidejussorie dell'importo:

- di euro 900.000,00 (novecentomila/00) a garanzia delle opere compensative di cui all'art. 5, lett. b) (impianto fotovoltaico da 500 kWp);
- di euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) a garanzia delle opere compensative di cui all'art. 5, lett. a) (area in cessione), lett. c) (riqualificazione di aree verdi urbane), lett. c-bis) (fascia di terreno di terzi da acquisire), ovvero lett. c) (riqualificazione di aree verdi urbane) ed e) (versamento per avvenuta carenza di interesse da parte del Comune alla

realizzazione viabilità/strada).

Entrambe le polizze saranno consegnate all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio conclusivo del procedimento.

Le garanzie fidejussorie devono essere rilasciate da primarie imprese bancarie o assicurative, con adeguato rating, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. Le garanzie fidejussorie devono prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Rovigo. La polizza fideiussoria dell'importo di euro 900.000,00 (novecentomila/00) sarà svincolata ad avvenuto collaudo positivo delle opere di realizzazione dell'impianto previsto dall'articolo 5, lettera b); la stessa polizza, su richiesta della ditta Proponente, potrà essere progressivamente sostituita con polizze di ammontare via via ridotto, in relazione alla progressione dei lavori, previo collaudo parziale favorevole delle opere medio-tempore realizzate.

La polizza fidejussoria dell'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle obbligazioni assunte all'articolo 5, lettere a), c) e c-bis); la stessa polizza potrà essere ridotta, su richiesta della ditta Proponente, alla cifra di euro 150.000,00 (centocinquantomila/00) all'adempimento da parte della Proponente dell'impegno di cui all'art. 5, lettera c).

Il Comune dovrà autorizzare lo svincolo delle suddette polizze entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Proponente, qualora ne ricorrano i presupposti. Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono clausola risolutiva espressa a favore del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 9 – CONDOTTA ETICA

Le Parti dichiarano e garantiscono che, con riferimento alla negoziazione, stipula ed esecuzione del presente Accordo, non hanno violato né violeranno la normativa anti-mafia e le leggi anti-corruzione applicabili, ivi incluse la Legge n. 190/2012, il codice penale italiano, il D.Lgs. n. 231/2001, il D.Lgs. n. 159/2011, i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione

dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Articolo 10 – NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nella L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 11 – OBBLIGHI ULTERIORI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione e all'esecuzione del presente Accordo sono a carico della Proponente, con richiesta di ogni beneficio di Legge applicabile.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa.

Articolo 12 – VARIE

Le Parti dichiarano che, con la perfetta esecuzione di impegni ed obblighi di cui al presente accordo, non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per i titoli in premessa.

Nel caso in cui non si concluda positivamente il procedimento di VIA statale e/o il rilascio dei successivi titoli abilitanti, ovvero essi vengano annullati giudizialmente, le Parti non potranno pretendere alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo l'una dall'altra. La Proponente dichiara di essere consapevole di non poter far valere alcun affidamento sulla positiva e definitiva conclusione del procedimento di VIA statale e/o del rilascio dei successivi titoli abilitanti, né far valere eventuali responsabilità da contatto sociale nei confronti del Comune di Rovigo.

Il Comune di Rovigo autorizza sin d'ora la cessione da parte della Proponente a favore di terzi dei propri diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo, fermo restando che il terzo cessionario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere parte contrattuale dell'Amministrazione e fermo restando l'obbligo, per la Proponente, di informare previamente il Comune della decisione, il quale potrà opporsi motivatamente solo per carenza dei predetti requisiti in capo al cessionario. Qualsiasi terzo cessionario, subentrante alla Proponente, diventerà titolare di tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima nei confronti del Comune.

Parte Proponente si impegna fin d'ora a riportare in modo esplicito e per esteso su ogni atto traslativo e/o di cessione dei diritti inerenti al Parco Agrovoltaiico di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo l'obbligo per il cessionario di rispettare le condizioni e gli obblighi delineati nella presente sede, nonché quelli di non impugnare avanti ad alcuna Autorità Giudiziaria il presente Accordo per ragioni diverse dalla violazione di patti e termini previsti dall'Accordo stesso.

Le Parti si danno atto e concordano sin d'ora che non sarà necessaria alcuna autorizzazione e/o previo consenso del Comune nel caso di modifica della compagine societaria della Proponente.

Articolo 13 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(.....)

Articolo 14 – CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a cooperare per comporre in via bonaria le eventuali controversie che dovessero tra loro insorgere relativamente al presente accordo. Per i casi in cui la composizione bonaria non fosse possibile, le Parti individuano come competente in via esclusiva per le controversie relative al presente accordo il Foro di Rovigo, con espressa esclusione della compromissione in arbitri.

Articolo 15 – COMUNICAZIONI

A tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso la propria sede indicata in epigrafe.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, dovrà pervenire tramite lettera, pec alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra:

Se a Comune di Rovigo:

Piazza V. Emanuele II, n. 1 - 45100 Rovigo (RO)

PEC: comunerovigo@legalmail.it;

Se a Agrovoltaiica S.r.l.:

Via Filippi, n. 21 - 45021 Badia Polesine (RO)

PEC agrovoltaiica@legalmail.it

ALLEGATO 1

1. Cessione fascia di area perimetrale lato Est Impianto

L'area oggetto di eventuale cessione di cui all'art. 5 lettera a) percorre una parte del lato est dell'impianto agrovoltaiico, seguendo l'andamento del Canale consorziale Pestrina. La larghezza della fascia oggetto di cessione è variabile ma tale da prevedere uno spazio di circa 15 metri, a cui aggiungere l'eventuale porzione di terreno necessaria a garantire la fascia di rispetto richiesta dal Consorzio di Bonifica Adige Po.

Le particelle che sono toccate dalla previsione di cessione sono le seguenti:

- Foglio 14 Sez. B Part. 53;
- Foglio 15 Sez. B Part. 33;
- Foglio 15 Sez. B Part. 9.

Essa è individuata in mappa come segue (superfici riportate in modo indicativo):



L'area, comprensiva dell'eventuale fascia di rispetto idraulico stabilita dal Consorzio competente, verrà ceduta nello stato di fatto in cui si troverà al momento della cessione, comunque priva di eventuali opere afferenti all'impianto agrovoltaiico, quali, a titolo esemplificativo, piantumazioni, fasce tampone, ecc., ferma restando l'assenza, debitamente documentata ex D.Lgs. 152/2006, di elementi inquinanti.

2. Costruzione di un impianto di potenza pari a 500KWp

Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico della potenza massima di 500KWp da posizionare su un terreno messo a disposizione dall'amministrazione avente le seguenti principali caratteristiche:

- idoneo alla costruzione di un impianto fotovoltaico a terra con tracker Monoassiali;
- immediatamente idoneo alla realizzazione dell'impianto;

- forma del sedime dell'impianto utilizzabile con perimetro lineare e forma simil rettangolare o quadrata;
- accesso possibile per mezzi di grandi dimensioni dalla viabilità pubblica;
- le attività di costruzione prevedono tutte le attività necessarie per completa costruzione dell'impianto fotovoltaico a terra. In particolare:
 - progetto preliminare ai fini autorizzativi (autorizzazione esclusa a carico dell'amministrazione);
 - preparazione ed invio richiesta di connessione a Enel (costo di connessione a carico Agrovoltica fino ad un valore massimo di 50.000,00 euro);
 - progetto esecutivo dell'intero impianto/i;
 - fornitura e posa di tutti i materiali relativi all'impianto/i chiavi in mano comprensivi di: strutture di sostegno pannelli a tracker monoassiale; pannelli fotovoltaici di ultima generazione tier I potenza indicativa 500W bifacciali; recinzione perimetrale, illuminazione e sistema di allarme e di videosorveglianza (con caratteristiche e modalità da concordarsi con il Comune); strutture di contenimento inverter e quadri di stringa; inverter e relative impiantistiche elettriche di interconnessione all'interno dell'area dell'impianto (linee dc, BT e MT e dati);
 - contratto di manutenzione ordinaria della durata di 5 (cinque) anni.
- rimane a carico della pubblica amministrazione la messa a disposizione e l'eventuale predisposizione per l'accesso con mezzi pesanti, gli oneri di connessione (costo di connessione a carico Agrovoltica fino ad un valore massimo di 50.000,00 euro) e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla costruzione.

3. Misure che il Comune realizzerà con l'importo versatogli dalla Proponente

Le misure che il Comune realizzerà con l'importo versatogli dalla Proponente sono le seguenti:

- per la somma di € 100.000,00 (centomila/00), riqualificazione di aree verdi urbane attrezzate con particolare attenzione verso la fruizione dei bambini, giovani e diversamente abili, in uno spazio che sarà messo a disposizione dal Comune;
- per la somma di € 90.000,00 (novantamila/00), acquisizione di una fascia di terreno che collega l'area perimetrale dell'impianto a Via Dei Mille, per la realizzazione di apposito collegamento viario (strada), subordinatamente alla cessione dell'altra fascia di terreno da parte della ditta Proponente, e fermo restando il verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità.